

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.
BAGLIONI e BARDINI Azienda agraria del Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza (Siena). (2028)	4145
BARDANZELLU: Operai della salina statale di Cagliari. (1370)	4146
BARTOLE: Epidemia di tifo nel comune di Guiglia (Modena). (1962)	4147
BERLINGUER: Operai della salina statale di Cagliari. (1371)	4147
BIGI ed altri: Vertenza tra produttori di pomodoro ed industriali conservieri delle province di Parma e Piacenza. (717)	4148
COLITTO: Opere di bonifica nel comune di Campomarino (Campobasso). (666)	4148
COLITTO: Inclusione del comune di Spinete (Campobasso) fra i comuni montani. (829)	4148
DE' COCCI: Insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento (944)	4149
DI PRISCO: Indennizzo ai danneggiati dalle alluvioni in provincia di Verona. (121)	4150
DI PRISCO: Corpo permanente di ispettori delle imposte di consumo. (1428)	4150
DI PRISCO: Elenchi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1429)	4150
FODERARO: Provvedimenti giuridico-economici per i professori di scuole medie. (1466)	4151
MANNIRONI: Disposizioni sulle operazioni commerciali relative a prodotti commestibili salati. (1487)	4151
MENOTTI e SCALIA: Trattamento tributario in materia di controversie individuali di lavoro e rapporti di pubblico impiego. (579)	4152
PIRASTU: Assegnazione di « stoppie » alle cooperative agricole della provincia di Nuoro. (938)	4153
TROISI: Sospensione del collocamento a riposo dei direttori didattici. (2012)	4153

BAGLIONI e BARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali venne sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'azienda agraria del conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza (Siena) e sostituito con un commissario; e per sapere:

1°) se corrisponda o meno a verità la voce corrente in quella cittadina secondo la quale sulla gestione amministrativa di detta azienda sia in corso un'inchiesta e, nel caso affermativo, quali ne siano stati i moventi;

2°) se corrisponda ancora a verità che la gestione dell'azienda di cui trattasi, dal 1945 fino allo scioglimento del Consiglio di amministrazione abbia registrato un passivo di circa 14 milioni di lire, dei quali una metà costituiti da crediti dei coloni mezzadri dipendenti maturati alla scadenza dell'annata agraria 1952 e ai quali venne sempre rifiutato annualmente il saldo del conto colonico;

3°) se il Ministro non ritenga opportuno e conveniente concedere in fitto i nove poderi costituenti la sopraindicata azienda ai coloni mezzadri attualmente conducenti il fondo, i quali hanno inoltrata apposita richiesta ed aumentata l'offerta precedente, per la quale gli interroganti chiedono di sapere se può costituire oggetto di trattativa. All'uopo fanno presente:

a) il diritto di prelazione dei coloni mezzadri come conducenti e come creditori;

b) le maggiori garanzie che offre l'affittuario lavoratore del fondo che può ritornare ad essere il mezzadro partecipante di domani per i lavori di miglioria da effettuare sul fondo, rispetto all'affittuario speculatore il quale, il più delle volte, compie opera di spogliazione;

c) l'interesse dei mezzadri, quali cittadini di Pienza, al progressivo aumento della consistenza patrimoniale dell'azienda dalla quale dipende la vita della scuola di cui i loro figli si servono.

« Gli interroganti fanno presente, infine, che è comunque necessario e urgente togliere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

questa azienda, notevole per estensione — 368 ettari — e produttività, dalla attuale carenza di direzione tecnica, in seguito alla quale la raccolta e la conservazione dei prodotti maturati è avvenuta esclusivamente per iniziativa dei coloni i quali, pur avendo per le semine provveduto alla aratura del terreno, non possono eseguirle a causa della mancanza delle sementi e dei concimi per il cui acquisto essi non hanno mezzi ». (2028).

RISPOSTA. — « Il Consiglio di amministrazione del conservatorio « San Carlo Borromeo » in Pienza, ricostituito con decreto del 3 febbraio 1951, venne sciolto in data 15 gennaio 1953 a seguito della volontaria rinuncia dei membri componenti il consiglio stesso.

« Considerata la opportunità, in relazione alle difficoltà di carattere finanziario in cui versa il detto conservatorio e che ne minacciano la continuità del funzionamento, di affidare, a persona avente particolari requisiti di idoneità, l'incarico di assumere in via temporanea, la gestione straordinaria dell'ente, allo scopo di normalizzare la situazione amministrativa dell'ente in parola, questo Ministero proredeva alla nomina del professore Maccari Leopoldo quale commissario straordinario del conservatorio stesso a decorrere dal 15 gennaio 1953.

« Nessuna inchiesta in atto risulta a carico della gestione amministrativa del conservatorio in questione.

« Nell'agosto 1952 è stato inviato, con il compito di ispezionare l'amministrazione dell'azienda agraria, un ispettore il quale ha riferito che effettivamente, tanto l'azienda agraria, quanto il conservatorio sono oberati di debiti ai quali sono stati costretti nei scorsi anni, per far fronte alle spese scolastiche.

« Ha rilevato inoltre che l'ordinamento amministrativo-contabile, sia del conservatorio vero e proprio, che dell'azienda agraria, è di scarsa efficacia e ha suggerito quindi la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario competentissimo in materia amministrativa.

« Il suggerimento, come già accennato, è stato accolto e si ha motivo di sperare che durante la gestione straordinaria, il conservatorio ne risentirà i benefici effetti.

« Recentemente è stato stipulato regolare contratto di affitto affidando i nuovi poteri, di cui risulta composta l'azienda in parola, al signor Barresi Giuseppe il quale ha fatto un'offerta superiore alle altre.

« Non è stata tenuta in considerazione l'offerta dei mezzadri che in precedenza conducevano il fondo, non solo perché è risultata inferiore alle altre ma perché non offriva sufficienti garanzie reali.

« Non potevano infatti essere considerate tali quelle del bestiame, in consegna dei crediti che i mezzadri stessi vantavano e che agli effetti di una revisione sono risultati notevolmente inferiori e per taluno inesistenti.

« Inoltre gli ex mezzadri non offrivano quelle garanzie di unità tecnica per l'amministrazione, direzione e conduzione dell'azienda, non avendo alcun elemento idoneo; e pertanto l'ente avrebbe dovuto trattare con molti elementi privi di indirizzo unitario ».

Il Ministro SEGNI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore degli operai della salina statale di Cagliari i quali, nonostante un lavoro pesante che li tiene impegnati anche dodici ore al giorno, non riescono, per l'esiguità del prezzo di appalto e per disagi presentatisi dopo l'appalto del lavoro, che a percepire un salario giornaliero aggirantesi sulle lire 800, ivi comprese le indennità per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, cottimo, vestiario e soggezione d'acqua.

« Tale salario è inferiore a quello stabilito dai contratti di lavoro per i lavoratori delle industrie affini di oltre lire 300 giornaliere.

« Essi chiedono di ottenere almeno il giusto riconoscimento per il maggior lavoro loro imposto per la esecuzione dei lavori in corso per la creazione del porto del sale e imposto per l'ammassamento in salina di sale prodotto in diverse stagioni che assume compattezza e durezza paragonabile al granito (specie i sali medicinali) e che richiedono un impiego di personale superiore al normale con grande dispendio di energia e con conseguente guadagno giornaliero infimo ». (1370).

RISPOSTA. — « La Società cooperativa di produzione e lavoro « Indipendenza » con sede in Monserrato è attualmente assuntrice del servizio di prelevamento, carico e trasporto dei sali dalle Saline statali di Cagliari sottobordo delle navi in questa città, ed è impegnata con l'amministrazione dei monopoli di Stato fino al 30 giugno 1954, salvo proroga per un altro anno.

« Tale impegno è stato assunto con regolare contratto, in seguito a trattativa privata

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

svoltasi fra l'amministrazione e la cooperativa, alla scadenza del precedente rapporto; ed in tale occasione la cooperativa offrì, sui prezzi in vigore al 30 giugno 1953, la riduzione di lire 0,376 per ogni tonnellata di sale.

« L'amministrazione non ha quindi la possibilità di prendere in considerazione la richiesta di aumento, a meno che la cooperativa non sostenga e dimostri che sul complesso dell'appalto si è verificata una variazione superiore al 10 per cento e chieda conseguentemente — nei modi e nei termini previsti dal contratto (articolo 18 e seguenti) — l'applicazione della clausola relativa alla revisione dei prezzi.

« Indipendentemente da ciò, i soci della cooperativa possono del resto chiedere — com'è ad essi consentito dall'articolo 11 del contratto anzidetto — l'intervento dell'ispettorato del lavoro se le condizioni normative e retributive ad essi fatte dalla cooperativa siano inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro applicabili nella località in cui si svolge il servizio.

« Per quanto poi si riferisce alle lamentele per i denunciati maggiori oneri che la cooperativa sopporterebbe in conseguenza dei lavori in corso per le costruzioni in atto presso la Salina, si fa presente che l'Amministrazione dei monopoli non ha fino ad ora ricevuto direttamente dalla società appaltatrice alcuna lamentela. Ad ogni modo, prescindendo dal fatto che i lavori in questione hanno carattere temporaneo ed è prossima la loro ultimazione, l'amministrazione dei monopoli sta svolgendo opportune indagini per accertare fino a qual punto le lamentele abbiano consistenza e per adottare le misure che eventualmente si rendessero necessarie ».

Il Ministro: VANONI.

BARTOLE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per avere ragguaglio sulla causa ed entità della epidemia di tifo verificatasi in alcune frazioni del comune di Guiglia (Modena) e conoscere quali misure sanitarie siano state adottate anche in ordine all'approvvigionamento idrico delle popolazioni ». (1962).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia rientra nella competenza di questo A.C.I.S. si risponde all'uopo quanto segue.

« La manifestazione di febbre tifoide, verificatasi nel decorso mese di ottobre, ha interessato le frazioni Roccamatina e Monterello del comune di Guiglia.

« All'inizio di ottobre si sono avuti i primi casi, ai quali è seguito, nella seconda set-

timana, una puntata esplosiva con una trentina di casi, con accentuata decrescenza nelle due settimane successive.

« Complessivamente si sono avuti 48 casi accertati, con due decessi.

« Tutti gli ammalati, accertati o sospetti, sono stati ricoverati sollecitamente nell'ospedale di Modena. È stata attuata largamente la vaccinazione preventiva della popolazione della località, sia con enterovaccino che con idrovaccino.

« Sono state inoltre praticate le disinfezioni delle abitazioni dei malati. I guariti sono stati sottoposti al controllo batteriologico, con ripetuti esami delle feci.

« Dal giorno 26 non sono segnalati altri malati.

« La causa dell'infezione è da ricercarsi nel consumo di acqua prelevata abusivamente dal nuovo acquedotto, che dovrà approvvigionare le due frazioni, non ancora ultimato e collaudato. La popolazione era stata a suo tempo avvertita del divieto di attingere a tale acquedotto. L'esame dell'acqua ha messo infatti in evidenza un elevato numero di B. coli e l'ispezione delle sorgenti ha fatto rilevare che la zona di protezione delle sorgenti ha fatto rilevare che la zona di protezione delle sorgenti stesse non era stata ancora delimitata.

« Per il rifornimento di acqua sicuramente potabile alla popolazione delle frazioni attualmente si provvede a mezzo di autobotte che attinge acqua al capoluogo.

« Saranno adottati i provvedimenti necessari per assicurare la potabilità dell'acqua del nuovo acquedotto.

« Sono in corso indagini per accertare con precisione l'origine ed il punto di penetrazione dell'inquinamento e sulle risultanze di detti accertamenti saranno adottati i provvedimenti del caso ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica TESSITORI.

BERLINGUER. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intende intervenire presso la Direzione generale dei monopoli affinché i compensi per la mano d'opera degli operai delle cooperative che lavorano nelle saline di Cagliari siano adeguati all'inasprimento degli orari di lavoro (spesso anche 12 ore) e alla maggiore fatica derivante dalla creazione del porto del sale che impone maggior dispendio di forze per il trasporto dei carichi, oltre che dalla maggior durezza del terreno in cui i lavori si svolgono.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« L'onorevole ministro vorrà tener presente che il compenso giornaliero di questi lavoratori si aggira su circa lire 800 comprese le indennità per ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifiche natalizie, cottimo, vestiario e soggezione d'acqua, notevolmente inferiore a quello stabilito dalle norme del contratto collettivo di lavoro e che gli interessati hanno già fatto presente questa loro condizione con precedenti esposti alla Direzione generale dei monopoli.

« Vorrà pure tener presente che questa forma di supersfruttamento da parte dello Stato per le benemerite maestranze delle saline dà ad essi ed alla popolazione di Cagliari l'impressione che si vogliano perpetuare, nei confronti di tali lavoratori, i sistemi adottati quando alle saline erano adibiti i detenuti in espiazione di pena e intollerabile anche nei confronti di tali detenuti ». (1371).

(Vedi risposta all'onorevole Bardanzellu, n. 1370).

BIGI, GORRERI, CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali sono i provvedimenti che intende prendere a difesa dei produttori agricoli per porre fine alla vertenza in corso tra produttori di pomodoro e industriali conservieri delle province di Parma e Piacenza, e per la futura regolamentazione contrattuale tra produttori di pomodoro e industriali conservieri, in modo da evitare ogni anno il sorgere di contrasti dannosi ai produttori agricoli e all'economia del Paese ». (717).

RISPOSTA. — « Di recente è stata prospettata a questo Ministero una vertenza in corso tra i produttori agricoli di Parma e di Piacenza e gli industriali conservieri in ordine al prezzo di cessione del pomodoro; la questione è stata determinata dall'alto prezzo raggiunto, in questi ultimi tempi, dal concentrato, che ha indotto gli agricoltori a ritenere assolutamente inadeguati i prezzi ai quali, negli ultimi mesi del 1952, era stata contrattata la vendita del pomodoro.

« Soggiungesi che lo scarso raccolto verificatosi in quelle provincie, in dipendenza delle avversità stagionali, ha influito ad accrescere il disagio degli agricoltori che temono di ricavare dalla vendita del loro prodotto un prezzo inadeguato a coprire lo stesso costo di produzione.

« Il Ministero dell'agricoltura e foreste, non appena venuto a conoscenza della vertenza, ha preso contatto con il Dicastero del-

l'industria e con gli esponenti delle industrie conserviere per le opportune intese al fine di acclarare gli esatti termini della questione e di indirizzare eventualmente la controversia verso la sua risoluzione definitiva; si confida che le intese stesse possano essere portate a termine entro breve termine.

« Per quanto riguarda le future campagne e la possibilità di una regolamentazione contrattuale fra produttori di pomodoro ed industriali conservieri, che valga ad eliminare le cause di attrito che sempre sorgono fra le due categorie al momento della fissazione del prezzo, il Ministero dell'agricoltura, pur richiamando l'attenzione sulla natura strettamente privatistica dei rapporti che vengono instaurati in proposito, che mal si prestano per tale loro qualità ad essere regolamentati con norme di carattere generale, non esclude che possano essere gettate nelle intese in corso positive basi per l'invocata regolamentazione ».

Il Ministro: SALOMONE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando saranno completati i lavori di riparazione dei danni di guerra alle opere di bonifica in territorio del comune di Campomarino (Campobasso), appaltati in data 30 agosto 1950 e consegnati all'impresa aggiudicataria il 6 novembre successivo ». (666).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento del ripristino dei danni di guerra nel comprensorio di bonifica delle Marinelle di Campomarino non sono stati ultimati dall'impresa aggiudicataria dottore Vittorio Guglielmi, in dipendenza dell'intervenuto fallimento della ditta stessa.

« Si è dovuto conseguentemente procedere alla risoluzione del contratto, in base al quale la ditta ha eseguito lavori per l'importo di lire 2.157.720 rispetto a quello progettuale di dieci milioni.

L'ufficio del genio civile di Campobasso è stato, pertanto, interessato per la sollecita esecuzione dei rimanenti lavori, utilizzando all'uopo la somma disponibile ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste.
SALOMONE.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali il comune di Spinete (Campobasso) non è stato ancora compreso nell'elenco dei comuni montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, pur trovandosi nelle condi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

zioni, di cui all'articolo 1 di detta legge, ed, in ogni caso, essendo il suo territorio limitrofo a quello di Sant'Elena Sannita, compreso in detto elenco, che con lo stesso presenta particolari condizioni economico-agrarie ». (829).

RISPOSTA. — « Come è noto, la inclusione dei comuni nell'elenco dei territori montani ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, è di competenza della Commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze ed è subordinata al possesso, da parte dei comuni interessati, dei requisiti previsti dall'articolo 1 della citata legge.

« Per quanto riguarda, ora, il comune di Spinete (Campobasso), si fa presente che, giusta le informazioni avute dal Ministero delle finanze, il comune stesso non possiede i requisiti voluti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, in quanto il suo reddito imponibile medio per ettaro censito risulta di lire 3.492, maggiore cioè del 45,50 per cento al limite di lire 2.400 stabilito dalla legge stessa. Detto comune ha inoltre una altitudine minima di metri 420 ed una massima di metri 810 senza possedere però la necessaria media altimetrica e cioè l'ottanta per cento del territorio a quota superiore ai 600 metri.

« Invece, il comune di Sant'Elena Sannita, che è stato incluso dalla commissione censuaria centrale ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo di legge (inclusione facoltativa) si trova in diverse condizioni economico-agrarie ed ha diverse caratteristiche altimetriche.

« Infatti l'altitudine massima raggiunge metri 1091, l'altitudine minima metri 557, e l'ottanta per cento del suo territorio si trova ad una quota superiore ai 600 metri, in quanto l'altitudine prevalente oscilla fra metri 750 e 800, ed il centro urbano trovasi a quota 770.

« Il reddito medio imponibile per ettaro censito del territorio di Sant'Elena Sannita, di lire 2568 è solo lievemente maggiore (appena il 7 per cento) del limite di lire 2.400 prescritto dalla legge già citata ».

Il Ministro: SALOMONE.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, in attesa che con l'apposito provvedimento legislativo venga estesa l'abilitazione conseguita per i corsi di avviamento anche alle scuole, n n intenda:

1°) emanare d'urgenza una ordinanza provvisoria, affinché gli abilitati di materie tecniche per i corsi di avviamento siano am-

messi nella graduatoria delle scuole per il prossimo anno scolastico;

2°) ammettere gli abilitati per i corsi di avviamento al concorso recentemente bandito per l'insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento ». (944).

RISPOSTA. — « Ai due quesiti posti dalla interrogazione si risponde:

1°) per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 155 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, nessun incarico o supplenza può essere conferita negli Istituti di istruzione media governativa, se non a chi sia provvisto del legale titolo di abilitazione conseguito a norma dei regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185 e 27 gennaio 1933, n. 153.

« Tale norma generale è stata costantemente seguita dal Ministero che, peraltro, dato lo scarso numero di personale abilitato, si è trovato nella necessità di dover dare una certa disciplina anche al conferimento di incarichi di insegnamento al personale non abilitato.

« Si è ritenuto equo, in tale occasione sancire il principio che, in mancanza di personale abilitato, l'insegnamento nelle scuole di Stato può essere assunto anche dal personale sfornito di tale requisito, purché, però, fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai relativi concorsi esami di Stato.

« Tra i titoli di categoria A (aventi pieno pieno valore di abilitazione) rispetto alle classi di concorso IV e V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, non figura il diploma di abilitazione rilasciato in base alle classi X e XI della stessa tabella B, per cui l'inclusione di coloro che siano in possesso di quest'ultima abilitazione nella graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento sarebbe illegittima e certamente costituirebbe motivo di gravame da parte di terzi interessati.

« Neanche possibile appare l'inclusione dei predetti nelle graduatorie dei non abilitati a meno che gli stessi non siano in possesso anche di uno dei titoli di categoria B (non aventi pieno valore di abilitazione, rispetto alle già citate classi di concorso IV e V.

2°) La materia dei concorsi nelle scuole di avviamento professionale è disciplinata dal regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

« La tabella B annessa a tale decreto stabilisce, tra l'altro, per ogni concorso, i titoli di studio richiesti per esservi ammesso.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« L'abilitazione di materie tecniche nei corsi di avviamento non costituisce titolo di ammissione per nessuno dei concorsi relativi alle scuole per cui, allo stato attuale della legislazione non è possibile accedere alla richiesta dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.

DI PRISCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se siano informati dei gravissimi danni arrecati in diverse località delle frazioni di Verona (e cioè Pigozzo, San Felice), il 12 luglio 1953, dallo straripamento del torrente « Squaranto », le cui acque hanno invaso parecchi ettari di terreno trasportando sassi, terriccio ghiaioso sulle colture, sradicando alberi da frutto e distruggendo, assieme ai prodotti agricoli, anche buon tratto della strada Verona-Roverè.

« Poiché lo straripamento del torrente suddetto avvenuto questo anno, fa seguito a straripamenti avvenuti anche nei recenti passati anni, l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interessati.

1° intendano provvedere all'indennizzo urgente alle famiglie che hanno subito danni.

2° intendano provvedere con urgenza all'opera di sistemazione completa del torrente « Squaranto ».

3° intendano provvedere allo stanziamento dei fondi necessari per l'immediata riattivazione della strada Verona-Roverè onde non intralciare ulteriormente il traffico commerciale e turistico che, particolarmente intenso nella stagione estiva, interessa tutta una vasta zona della montagna a nord di Verona ». (121).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pure a conoscenza dei danni che sono stati provocati in provincia di Verona il 12 luglio 1953 dallo straripamento del torrente Squaranto, non ha alcuna possibilità di disporre interventi a favore degli agricoltori danneggiati per mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di sussidi o contributi per le perdite causate ai prodotti agricoli da avversità atmosferiche.

« Si comunica, tuttavia, che l'ufficio del Genio civile di Verona, subito dopo il nubifragio, ha immediatamente iniziato gli interventi di pronto soccorso, intesi essenzialmente al ripristino della viabilità.

« I lavori, ai quali l'ufficio ha atteso con ogni cura e con i mezzi più idonei hanno avuto il più sollecito corso con i fondi messi a

disposizione dal Ministero dei lavori pubblici in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ma nessuna opera è stata possibile eseguire lungo il corso a valle, non essendo il torrente classificato.

« Il suddetto ufficio è stato, per altro, recentemente invitato a presentare proposte per la classifica in 3ª categoria di un tratto del torrente stesso fra il ponte della Rocchetta Bassa e il ponte di Pigozzo, per i lavori di sistemazione di tale corso d'acqua che potranno essere eseguiti, dopo l'avvenuta classifica, questo Ministero non mancherà di esaminare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ogni possibilità di finanziamento, sia pure dilazionato nel tempo.

« L'azione del cennato ufficio è stata, inoltre, diretta alla riattivazione del transito nel tratto di strada che dalla località Pigozzo va fino al bivio della strada di San Rocco di Pregara, nonché al ripristino, sia pure provvisoriamente, di un ponte sullo Squaranto per le comunicazioni tra Roverè e Cerro Veronese.

« A quanto, per altro, ha segnalato il Ministero dei lavori pubblici, alle riparazioni definitive dei danni di cui trattasi sarà provveduto con uno speciale provvedimento di legge, già predisposto da quella amministrazione, per le riparazioni dei danni alluvionali verificatisi nel 1952-53 in diverse zone del territorio nazionale e nel quale sono previsti anche i danni causati in provincia di Verona ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SALOMONE.

DI PRISCO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se sia nelle sue intenzioni istituire un Corpo permanente di ispettori per il controllo delle gestioni delle imposte di consumo ». (1428).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta rivolta dall'onorevole interrogante, si fa presente che questo Ministero non intende istituire un nuovo servizio, ma ha allo studio il riordinamento di quello esistente, il quale si dimostra inadeguato particolarmente dal punto di vista numerico, in relazione all'importanza della funzione ispettiva nell'ambito della finanza locale ».

Il Ministro: VANONI.

DI PRISCO. — *Al Ministro delle finanze e dell'interno.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno.

1° emanare disposizioni precise alle prefetture perché ai sensi dell'articolo 306 del regio decreto 28 maggio 1942, n. 710, istitu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

scano, per tenere sempre aggiornati, gli elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo;

2°) raccogliere in apposito elenco presso gli uffici di collocamento provinciali il personale abilitato alle funzioni di agente delle imposte di consumo disoccupato;

3°) avvalersi del disposto del primo comma, articolo 310 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per disporre la sospensione per un certo periodo di tempo degli esami per l'abilitazione alle funzioni di agente imposte di consumo o per far luogo ad essi ogni biennio o triennio, e ciò per non accrescere ulteriormente il già rilevante numero di abilitati che non riescono a trovare occupazione nel ramo specifico». (1429).

RISPOSTA. « Si risponde anche a nome del ministro dell'interno il quale, in ordine alle richieste di cui ai numeri 1 e 2, ha assicurato che non mancherà di emanare le opportune istruzioni affinché i prefetti della Repubblica fermino la loro attenzione sulla necessità di garantire l'esatto adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 306 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e 2 del regio decreto 20 maggio 1942, n. 710, concernenti la formazione e l'aggiornamento degli elenchi del personale in servizio nelle gestioni delle imposte di consumo, da tenersi presso la prefettura, e di elenchi del personale disoccupato in possesso dei prescritti requisiti, da tenersi presso gli uffici di collocamento.

« Per quanto attiene alla terza richiesta si fa presente che una deroga al principio secondo il quale gli esami di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte debbono essere tenuti annualmente può aver luogo solo in vista di una situazione del tutto eccezionale (come, ad esempio, lo stato di guerra: articolo 4, regio decreto n. 170 citato) che non può certamente consistere nell'entità numerica di coloro che posseggono i requisiti prescritti per l'esercizio professionale.

« E poi da aggiungersi che un provvedimento di sospensione od un intervallo biennale o triennale fra un esame e l'altro limiterebbe, per le amministrazioni interessate, il campo di scelta del personale occorrente.

« Per quanto concerne, infine, l'interesse degli aspiranti alla sistemazione, si osserva che il possesso del titolo di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo non impedisce a chi lo possiede di cercare impiego in altri settori di lavoro ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di dare una dignitosa sistemazione su piano giuridico ed economico ai professori di scuole medie, che purtroppo si dibattono in gravi difficoltà di ogni genere ». (1466).

RISPOSTA. — « Il Ministero è dell'avviso che prima di adottare qualsiasi soluzione intorno alla richiesta dell'onorevole interrogante, sia opportuno attendere che sia fissato l'ordinamento sul nuovo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, ciò allo scopo di adeguare i criteri che emergeranno da tale ordinamento al personale direttivo ed insegnante.

« In tale occasione naturalmente, sarà tenuto conto delle particolarità che contraddistinguono le funzioni esplicate dai presidi e dai professori, che sono del tutto diverse da quelle degli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni ».

Il Ministro: SEGNÍ.

MANNIRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno predisporre un disegno di legge per abrogare l'articolo 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, che, mentre ha arrecato notevoli intralci allo svolgimento delle operazioni commerciali per la spedizione delle merci salate dalle isole alla penisola, ha apportato all'erario introiti molto modesti.

« Qualora non si ritenga, allo stato delle cose, di abrogare la citata disposizione di legge, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di emanare almeno disposizioni agli uffici doganali delle isole perché accettino il pagamento a mezzo vaglia postale o per altra via indiretta, dei diritti di monopolio dovuto sulle merci da spedire, evitando in tal modo agli operatori economici ulteriori intralci e aggravii di spese ». (1487).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta dell'onorevole interrogante di predisporre un disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, concernente l'istituzione del diritto di monopolio sui prodotti commestibili salati provenienti dalle isole, « dato il notevole intralcio commerciale cagionato e lo scarso introito che ne deriva per lo Stato », occorre precisare che la legge in parola non volle essere ispirata nelle sua formulazione a principi esclusivamente fiscali, ma intese al contrario porre in atto un criterio di perequazione tributaria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

« Premesso infatti che l'imposta sul sale è un'imposta di consumo riscossa col sistema del monopolio di produzione e di vendita, la quale è assolta nel momento in cui il sale, come tale o incorporato in altri prodotti, è acquistato dal consumatore, la legge citata ha disposto che tutti i prodotti commestibili salati, consumati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, venissero assoggettati al pagamento della imposta sul monopolio, all'atto della loro introduzione in detto territorio.

« Ora — anche a voler prescindere dal rilievo che il consumo di tali prodotti in esenzione da imposta non potrebbe trovare una giustificazione obiettiva plausibile — è a prima vista evidente la sperequazione che si verificherebbe in danno dei prodotti nazionali rispetto ai medesimi prodotti importati, se abrogandosi, come si suggerisce, l'articolo 14 della legge n. 164 del 1952) gli uni dovessero assolvere l'imposta al momento dell'acquisto del sale occorrente per la produzione, mentre gli altri rimarrebbero esenti per il sale incorporato.

« Inoltre, avendo la legge prevista la restituzione dei diritti di monopolio (drawback) sui prodotti salati esportati, ove non si fossero opportunamente assoggettati gli stessi prodotti al pagamento del diritto di monopolio anche all'introduzione, si sarebbe avuta la conseguenza inammissibile di restituire, per i prodotti provenienti dal territorio non soggetto al monopolio e poi esportati, una imposta di fatto non riscossa.

« Per queste considerazioni essendo tuttora validi ed operanti i motivi che li hanno ispirata non si ritiene possibile abrogare l'articolo 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641.

« Si conviene invece con l'onorevole interrogante sull'opportunità di emanare disposizioni di servizio atte a facilitare per quanto è possibile l'assolvimento del diritto di monopolio dovuto sulle merci da spedire, eliminando intralci ed aggravii di spesa agli operatori interessati.

« Già i primi passi sono stati fatti su questa strada con i provvedimenti che hanno stabilito il tenore salino medio dei vari prodotti commestibili salati, evitando così la lunga e dispendiosa procedura del prelevamento dei campioni per le analisi, com'era richiesto in un primo tempo; ed ulteriori provvedimenti sono in corso onde consentire il versamento del diritto di monopolio per mezzo conto corrente postale in modo che la procedura relativa si svolga con rapidità ancora maggiore,

contemperando le esigenze dei singoli con la necessaria salvaguardia degli interessi dell'erario ».

Il Ministro: VANONI.

MENOTTI E SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda di disporre, con il provvedimento ritenuto più sollecito e idoneo in materia, la non applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, agli atti giurisdizionali relativi ai giudizi in materia di lavoro e di rapporto di pubblico impiego.

« A seguito infatti dell'aumento delle tasse di bollo disposto dal predetto decreto, i lavoratori, nella maggior parte dei casi, sono costretti a non iniziare alcuna controversia giudiziaria ed, in altri, a farlo con gravissimo disagio economico.

« Mentre con il provvedimento richiesto si accolgono temporaneamente talune istanze dei lavoratori, con altro provvedimento a parte tutta la materia riguardante la tasse e le spese dei giudizi potrebbe essere regolata in modo definitivo e più favorevole ai lavoratori stessi ». (579).

RISPOSTA. — « Con la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, il Parlamento delegò al Governo la facoltà di emanare disposizioni legislative in materia di bollo, stabilendo, a norma della Costituzione, alcune direttive per l'uso della delega, fra le quali la semplificazione delle norme in parola e l'adeguamento delle tariffe al mutato valore della moneta.

« Per quanto concerne, in particolare, il sistema degli atti giudiziari si fa presente che la nuova legge ha mantenuto inalterato quello previsto dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1548, riprodotto dall'articolo 50 del nuovo testo.

« È da considerare, inoltre, che la mutata misura delle tariffe riproduce scarsamente la svalutazione monetaria verificatasi dal 1938 ad oggi e in materia di atti giurisdizionali non va trascurato che la nuova legge ha provveduto a concedere notevoli facilitazioni; così sono stati esentati tutti gli atti dei procedimenti avanti i conciliatori (fatta eccezione delle sentenze e relative copie ed estratti soggetti all'imposta di lire 100); è stata soppressa l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale sulle sentenze civili e sui provvedimenti presi in camera di consiglio; sono state soppresse le imposte fisse di bollo sugli atti di intima-zione ai testimoni, limitando l'imposta solo all'originale; è stata ridotta l'imposta per gli atti relativi a controversie derivanti da rap-

porti di pubblico impiego, parificandoli nel trattamento tributario a quelli dei giudizi riflettenti controversie individuali di lavoro.

« Ove poi si raffrontino le aliquote vigenti nel 1938 non quelle stabilite dal decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, si rileva che le aliquote fisse sono state rivalutate all'incirca di 25 volte, adeguamento questo che, essendo sensibilmente inferiore al coefficiente di svalutazione monetaria, comporta un onere irrilevante per i contribuenti che non può ostacolare il diritto dei cittadini di far ricorso al potere giudiziario dello Stato.

« E, infatti, noto che in materia civile, le spese di lite, talvolta ingenti, solo in esigua parte sono rappresentate dall'impiego della carta bollata. In materia penale, poi gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e solo le sentenze di condanna ed i decreti penali assolvono una moderata imposta di bollo corrisposta in modo virtuale. Non può, quindi, parlarsi di inasprimento del carico tributario nel settore in parola considerato anche che il provvedimento ha inteso prevalentemente coordinare le sparse disposizioni legislative, le quali, spesso, costituivano un labirinto per chi volesse ricercare ed identificare la norma vigente, correggere taluni inconvenienti e mitigare gli accessivi rigori di un formalismo che male si adattava alle esigenze della vita moderna.

« Per quanto concerne le particolari condizioni dei cittadini meno abbienti, i quali con difficoltà possono affrontare le spese necessarie per sostenere un giudizio, è da rilevare che ad essi provvede l'istituto del gratuito patrocinio. E, anzi, da far presente che sono avviati gli studi per una riforma la quale, in armonia con i più larghi compiti assegnati dalla Costituzione a questo istituto, consenta ad esso un più rapido e soddisfacente funzionamento.

« Infine è da tener presente che l'imposta di bollo costituisce da moltissimo tempo una entrata finanziaria, cui lo Stato non può rinunciare specie nelle attuali note condizioni di bilancio; d'altra parte il tributo, pur raggiungendo con la nuova legge un innegabile assestamento e semplificazione, non ha per nulla toccato il livello del nuovo metro monetario, sicché la relativa pressione fiscale non si può considerare elevata ».

Il Ministro: VANONI.

PIRASTU. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere se è a conoscenza del fatto che in provincia di Nuoro

viene negato alle cooperative agricole il diritto al godimento delle stoppie sui terreni assegnati in base alle leggi Gullo-Segni, e se non ritenga opportuno esprimere un parere preciso sull'interpretazione da dare all'articolo 4 della legge 18 aprile 1950, n. 199 ».

(938).

RISPOSTA. — « In base alle norme vigenti in materia di concessione di terre incolte a cooperative agricole (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modificazioni e integrazioni) il decreto prefettizio che determina la indennità da corrisondersi dalla cooperativa agricola concessionaria al proprietario del terreno viene emesso su conforme parere espresso da una apposita commissione, della quale fa parte anche un rappresentante dei contadini.

« Se, ora, in tale decreto non vi è una espressa disposizione in merito al godimento delle stoppie nei terreni concessi, si deve intendere che esse, come tutto il prodotto ottenuto in detti terreni, spettino all'ente concessionario. Nulla vieta, però, che in alcuni casi, il decreto prefettizio che determina la indennità stabilisca che le stoppie siano lasciate in godimento al proprietario.

« Pertanto non si può provvedere con una norma generale per la questione prospettata: il beneficio di cui trattasi resta regolato, caso per caso, dal decreto prefettizio in parola.

« Per quanto, poi, riguarda la richiesta di un parere sull'interpretazione da darsi all'articolo 4 della legge 18 aprile 1950, n. 199, occorrerebbe che l'onorevole interrogante facesse conoscere quali dubbi intende che siano chiariti ».

Il Ministro: SALOMONE.

TROISI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed equo disporre la sospensione del collocamento a riposo dei direttori didattici promuovendi in base al concorso direttivo che, dopo ben sette anni, è ancora in via di espletamento e le cui graduatorie B1 e B3 si trovano presso la Corte dei conti per la registrazione; e ciò per evitare i gravi danni che patirebbero quei benemeriti insegnanti, che raggiungono i limiti di età in questo mese, hanno esercitato incarichi direttivi per diversi anni e sono tra i vincitori del predetto concorso ».

RISPOSTA. — Il collocamento a riposo d'ufficio degli insegnanti elementari per anzianità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1953

ntà non è lasciato al potere discrezionale dell'amministrazione — come avviene per le categorie impiegate — ma è regolato da norme tassative.

« Infatti l'articolo 194 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, dispone testualmente che « gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti ».

« Da quanto sopra si desume in maniera certa che la cessazione del maestro dall'appartenenza ai ruoli magistrati avviene *ope legis* e non per deliberazione dell'amministrazione, la quale si limita ad accertare e dichiarare che si sono verificate nei singoli casi le condizioni previste dalla norma su riportata ».

Il Ministro SEGNI.